

STATUTO SOCIALE

CRAL CIRCUMVESUVIANA

www.cralcircumvesuviana.it

Art. 1

È costituita un'associazione denominata CRAL CIRCUMVESUVIANA a favore dei dipendenti ed ex dipendenti della Circumvesuviana s.r.l. (in pensione o passati ad altra azienda a seguito della cessione del ramo di azienda di competenza o di altre operazioni straordinarie).

A tale associazione possono aderire anche i dipendenti della società controllante, delle società controllate, collegate e partecipate, nonché i dipendenti della società EAVBUS s.r.l. provenienti da aziende prive di Cral e i nuovi assunti.

Art. 2

Il CRAL ha sede in Napoli, al Corso Garibaldi 387 e potrà istituire altre sedi su impianti distaccati.

Art. 3

Il CRAL non ha scopo di lucro, ha la funzione di promuovere opportunità per gli associati ed in particolar modo, richiamandosi ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione, di promuovere in favore dei propri iscritti, tutte le iniziative connesse al riposo ed al tempo libero, in campo intellettuale, culturale, artistico, sportivo, turistico, ricreativo, sociale ed assistenziale con la massima apertura agli apporti delle forze e delle istituzioni democratiche.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale il CRAL può affiliarsi ad altri enti simili per scopo ed organizzazione.

Art. 4

La durata del CRAL viene stabilita a tempo indeterminato o secondo quanto previsto dall'art.31.

Art. 5

Il patrimonio del CRAL è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del CRAL;
- b) dai beni immobili ricevuti in dotazione;
- c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici, da indicare in bilancio come Fondo contributo straordinario di terzi;
- d) dai risultati derivanti dalla gestione da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione;
- e) dall'Accordo Sindacale 5 dicembre 1973 e sue eventuali modifiche;
- f) da eventuali somme anticipate temporaneamente dal Fondo di Solidarietà ovvero le somme elargite dallo stesso Fondo.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati pensionati sono obbligati a versare la quota associativa stabilita con delibera del C.D. all'inizio di ogni anno. I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte del CRAL ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato e da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare in bilancio come Fondo contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata.

Art. 6

Gli associati si distinguono in:

- *associati ordinari;*
- *associati pensionati.*

Art. 7

Sono associati ordinari le persone che, essendo dipendenti dell'azienda Circumvesuviana s.r.l. (o passati ad altra azienda a seguito della cessione del ramo di azienda di competenza o di altre operazioni straordinarie), dipendenti della società controllante, delle società controllate, collegate e partecipate, nonché i dipendenti della società EAVBUS s.r.l. provenienti da aziende prive di Cral e nuovi assunti, ne facciano richiesta. L'impegno dell'associato è per anno solare e non per frazioni di esso.

Art. 8

Sono associati pensionati i dipendenti della Circumvesuviana s.r.l., della società controllante, delle società controllate, collegate e partecipate, nonché i dipendenti della società EAVBUS s.r.l. provenienti da aziende prive di Cral che in caso di messa in quiescenza ne facciano esplicita domanda. Tali associati possono partecipare alle attività del CRAL con le modalità previste da apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'impegno dell'associato è per anno solare e non per frazioni di esso.

Art. 9

L'iscrizione al CRAL implica l'accettazione, da parte dell'associato ordinario e pensionato, del presente Statuto e dei regolamenti vigenti.

L'associato sarà munito di tessera ed avrà diritto a frequentare i locali del CRAL ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette.

L'impegno dell'associato si intende tacitamente rinnovato in mancanza di dimissioni scritte entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 10

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;

- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) per decadenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda o comunque nel caso venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- l'indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi; viene considerato moroso l'associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.

Art. 11

Le entrate del CRAL sono costituite:

- a) dalle quote individuali di associazione (iscrizione e frequenza);
- b) dai contributi dell' Azienda;
- c) dai proventi delle manifestazioni e dalla gestione interna del Circolo;
- d) da qualsiasi altra somma proveniente da elargizioni speciali.
- e) La quota individuale di associazione è annuale. La misura e le modalità di riscossione di tali quote sono previste dall'Accordo Sindacale 5 dicembre 1973 e sue eventuali modifiche.
- f) Da eventuali somme anticipate temporaneamente dal Fondo di Solidarietà ovvero le somme elargite dallo stesso Fondo.

La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati pensionati sono obbligati a versare la quota associativa stabilita con delibera del C.D. all'inizio di ogni anno. I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale

indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte del CRAL ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 12

Gli organi del CRAL sono:

- ~ l'Assemblea dei soci;
- ~ il Consiglio Direttivo;
- ~ il Presidente;
- ~ il Vice Presidente;
- ~ il Segretario;
- ~ il Cassiere -Economo;
- ~ il Collegio dei Revisori;
- ~ la Consulta.

Art. 13

L'Assemblea dei soci ha tutti i poteri deliberativi e li demanda al Consiglio Direttivo da essa liberamente eletto.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci ordinari che risultino iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per essa. I soci che partecipano all'Assemblea hanno diritto di voto.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, discute ed approva i bilanci (preventivi e consuntivi) e delibera sulle altre questioni che vengono sottoposte ad essa dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci oppure dal Collegio dei Revisori per i compiti ad esso attinenti.

All'Assemblea straordinaria sono demandate le modifiche del presente Statuto; essa viene convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta da parte di almeno 1/3 dei soci.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante avviso affisso nella sede sociale e nei posti di lavoro almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Gli avvisi dovranno specificare la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Ogni socio può rappresentare, con delega sottoscritta, solo un altro socio.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Segretario tra gli intervenuti.

Il Presidente controlla la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni; il Segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; in caso di votazione segreta l'assemblea elegge, tra i presenti, un comitato di scrutinio composto da 3 membri.

Art. 14

Per ragioni di opportunità e praticità, nell'interesse degli associati, le elezioni degli organi sociali del CRAL e del FONDO sono svolte contestualmente.

Ciascun socio ordinario, secondo le modalità di cui agli articoli successivi, è candidato alla carica di membro del medesimo organo sociale sia del CRAL che del FONDO.

La preferenza per la lista e per il candidato espressa dall'elettore vale sia per il CRAL che per il FONDO.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto di 14 membri di cui 2 consiglieri pensionati. Questi ultimi hanno, in seno al consiglio, potere consultivo e non diritto al voto.

I rimanenti 12 consiglieri sono eletti per 5/6 dagli associati ordinari e per 1/6 sono nominati dall'Azienda.

Art. 16

Le elezioni per la nomina dei membri ordinari del Consiglio Direttivo si svolgono ogni 3 anni con le seguenti norme:

1. un Comitato Elettorale, nominato dall'Assemblea e formato da 7 membri, provvede a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni stesse;
2. possono partecipare alle elezioni i soci ordinari iscritti da almeno 1 mese al CRAL ed in regola con i pagamenti e i soci pensionati come previsto dall' art. 17;
3. le elezioni devono essere indette dal Comitato Elettorale entro gg. 90 dalla scadenza del mandato e svolgersi entro gg.60 dalla loro indizione con un preavviso di almeno gg.15; in caso di mancata indizione nei termini dello Statuto, le elezioni possono essere indette dal Collegio dei Revisori o dal 10% dei soci ordinari aventi diritto al voto;
4. sono da eleggere 10 membri del Comitato Direttivo;
5. tutti i soci ordinari possono presentare la lista al Comitato Elettorale entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per le elezioni; la lista deve essere corredata da almeno 50 firme di soci ordinari, ogni socio può firmare una sola lista. Quest'ultima può contenere al massimo un numero di candidati pari al doppio dei membri da eleggere; il Comitato Elettorale, dopo averne controllata la validità, deve esporre le liste;
6. oltre al voto di lista il socio ordinario può esprimere due preferenze. Risulta eletta la

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti ottenuti, tra due o più liste, entro 10 giorni si ripeteranno le elezioni solo tra quelle liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Nel caso di ulteriori parità si indicano nuove elezioni a cui partecipano tutte le liste ex-novo;

- risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in funzione delle preferenze riportate. Per il Consiglio Direttivo, i primi 10 membri effettivi, per il Collegio dei Revisori i primi 2 effettivi;
- a parità di preferenze costituisce titolo l'anzianità d'iscrizione al CRAL, a parità d'iscrizione l'anzianità anagrafica;
- le elezioni sono valide se ad esse partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso contrario la votazione sarà ripetuta dopo 8 giorni e risulta valida in qualunque sia il numero dei votanti. Dall'entrata in vigore del presente Statuto i membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Comitato Elettorale non possono essere candidati.

Art. 17

I Consiglieri pensionati sono eletti fra i soci pensionati a voto segreto tra i candidati che avranno presentato la loro candidatura in un'unica lista. Hanno diritto al voto gli associati pensionati in regola con i pagamenti, durano in carica come i consiglieri ordinari e risulteranno eletti i primi due candidati della lista unica che avranno ottenuto il maggior numero di voti con qualunque base elettorale le elezioni si siano svolte. Ciascun socio pensionato ha diritto a due voti.

La Commissione Elettorale già nominata per l'elezione del Consiglio Direttivo provvederà nei successivi 15 giorni ad indire l'elezione dei due consiglieri pensionati.

Art. 18

I consiglieri ordinari e pensionati durano in carica tre anni. In caso di morte, decadenza, dimissioni, esclusione o per uno dei motivi di cui all'art.10, gli subentra il primo candidato non eletto. In caso di dimissioni contemporanee di cinque o più consiglieri eletti tra i soci ordinari sono indette nuove elezioni entro due mesi.

La cessazione per qualsiasi causa della carica nel Cral comporta automaticamente anche quella nel Fondo.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è indetta con un preavviso di sette giorni e deve specificare l'ordine del giorno da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Uno dei Consiglieri eletti decade dalla carica se si assenta, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio Direttivo devono intervenire i Revisori.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione del CRAL che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.

Come tali:

- elegge il Presidente, il Segretario, il Cassiere-Economista ed il vicepresidente;
- formula i regolamenti interni;
- elabora il progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- dirige e regola in genere il funzionamento del CRAL e ne determina le singole attività

nei limiti e nelle forme previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;

- delibera l'ammissione dei soci pensionati;
- propone i componenti della Consulta.

La responsabilità della gestione è assunta solidalmente dai Consiglieri.

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale del CRAL ed è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del CRAL stesso. Controlla il funzionamento del CRAL, la riuscita delle manifestazioni e firma la corrispondenza sociale e tutti gli atti che impegnano finanziariamente o moralmente il CRAL.

Convoca il Consiglio Direttivo, controlla l'attuazione delle deliberazioni e nomina, unitamente al C.D., i collaboratori tecnici.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, in caso di dimissioni, decadenza o morte il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del successore dopo l'integrazione del Consiglio stesso.

Art. 22

Il Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la funzione esecutiva solo quando, su delega, sostituisce la figura del Presidente.

Art. 23

Il Segretario compila i bilanci, cura i libri sociali, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, risponde del funzionamento dei servizi del CRAL, dell'ordinamento organizzativo, dell'osservanza delle deliberazioni, dei regolamenti e dello Statuto.

Art. 24

Il Cassiere-Economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate solo a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma del Presidente e del Segretario.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili del CRAL e tiene aggiornato il "Libro degli inventari".

Art. 25

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti soci.

Dei tre membri uno è nominato dall'Azienda, gli altri due componenti del collegio saranno eletti contestualmente all'elezione per la nomina dei membri del C.D. e con le stesse modalità.

Il Comitato Elettorale nominato per l'elezione del C.D. provvede anche alle elezioni del Collegio dei Revisori.

Dall'entrata in vigore del presente Statuto i componenti del Collegio dei Revisori non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Ciascuna lista può contenere al massimo un numero di candidati pari al triplo dei membri da eleggere.

Saranno eletti effettivi i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i primi 2 non eletti.

Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari che possono esprimere una sola preferenza.

I Revisori eletti durano in carica tre anni e possono essere confermati, sostituiti o revocati con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio.

Il Presidente dei Revisori deve convocare il Collegio almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale degli intervenuti.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di:

- controllare l'Amministrazione vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- verificare la contabilità e la Cassa;
- esaminare e controllare il consuntivo e accompagnarlo con una relazione da sottoporre all'Assemblea;
- intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Al fine di favorire la partecipazione e il maggior coinvolgimento dei soci ordinari, viene istituita la Consulta del CRAL.

I partecipanti alla Consulta distribuiti per realtà lavorative, tenendo conto anche delle realtà territoriali, vengono eletti dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Il numero dei componenti della Consulta dovrà essere tra i 20 e i 30 componenti. I componenti della Consulta decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive. Tale Consulta verrà convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del C.D. o tutte le volte che lo riterrà opportuno o ancora su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti del C.D.

Il C.D. può assegnare determinati compiti alla Consulta. I membri della Consulta durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Il C.D. può revocare il mandato ai componenti della Consulta secondo i casi previsti dall'art.10.

Art. 27

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo (C.D.) provvede alla redazione del progetto di rendiconto economico e finanziario che costituisce uno strumento di trasparenza e d'informazione dell'intera gestione dell'associazione.

Il rendiconto economico e finanziario, insieme alla relazione del Presidente del C.D., deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori almeno 30 gg. prima della data in

cui è fissata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

I soci hanno diritto a prendere visione del progetto di rendiconto, depositato con le relazioni del Presidente del C.D. e del Collegio dei Revisori, nella sede sociale durante i 15 gg. che precedono l'Assemblea.

Il progetto di rendiconto, sottoscritto dal Presidente del C.D. e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere presentato ai soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell'Assemblea ordinaria, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla redazione del bilancio di previsione che viene sottoposto, insieme alla relazione programmatica del Presidente del C.D., all'attenzione del Collegio dei Revisori almeno 30 gg. prima della data in cui è fissata l'Assemblea per l'approvazione dello stesso.

Il bilancio di previsione deve rimanere depositato in copia, con la relazione programmatica del Presidente del C.D., nella sede sociale durante i 15 gg. che precedono l'Assemblea.

Il bilancio di previsione deve essere presentato ai soci per la sua approvazione con le modalità di votazione dell'Assemblea ordinaria, entro il 30 novembre dell'anno precedente al quale si riferisce.

Art. 28

Gli eventuali avanzi di gestione, detratta la quota di almeno il 10%, da destinare al Fondo di Riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati.

In presenza di avanzo di gestione, il Presidente del C.D. provvederà a proporre al Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'approvazione del rendiconto, uno schema progettuale attuativo per l'impiego dell'avanzo di gestione secondo le finalità sociali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il disavanzo di gestione risultante dal rendiconto economico e finanziario può essere coperto su deliberazione dell'assemblea mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine tassativo che segue e secondo le rispettive capienze:

1. Fondo di riserva;
2. Fondo contributi straordinari terzi.

Nell'ipotesi d'insufficienza di detti fondi il disavanzo dovrà essere riportato a nuovo.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

I libri dell'associazione sono costituiti:

1. dal libro verbali Assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
2. dal libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative deliberazioni;
3. dal libro del Collegio dei Revisori, nel quale saranno verbalizzate tutte le relative riunioni;
4. dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;
5. dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritte, in modo analitico, inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività dell'associazione;
6. tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

I libri indicati ai punti 1-2-4-5-6 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui al punto 3 sarà tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che nominano nel loro seno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi del CRAL e i Soci, ovvero tra Socio e Socio, quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dei CRAL.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all'ammissione di nuovi associati.

Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili.

I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica quanto i Consiglieri.

Nel caso di infrazione da parte dei Soci delle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, che arrechino danni morali e materiali al CRAL, possono essere inflitte dal Collegio dei Probiviri le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione semplice verbale;
- b) ammonizione grave scritta;
- c) sospensione dall'attività del CRAL per un periodo variabile da uno a sei mesi;
- d) espulsione dal CRAL, oltre al rimborso degli eventuali danni materiali.

Art. 31

Lo scioglimento del CRAL si può avere solo per deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di 2/3 dei soci. La stessa deliberazione deve contenere le decisioni circa la devoluzione dei beni residui.

Art. 32

Il presente Statuto entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello in cui è approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 33

Per quanto riguarda le vertenze giudiziarie fra il CRAL e gli associati, il Foro competente è Napoli.

Art. 34

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.